CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

—

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile

Presentato alla Presidenza il 13 settembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dell'industria tessile, e in particolare di quella cotoniera e laniera, si presenta di notevole rilievo nel quadro dell'economia nazionale ed ha, in conseguenza, richiamato da tempo l'attenzione del Governo, in quanto gli interventi necessari per determinare l'opportuna ripresa dovevano essere approfonditi, allo scopo di rispondere alle esigenze di natura congiunturale e strutturale insieme.

Non si tratta, infatti, di fronteggiare soltanto difficoltà transitorie, ma di dare incentivo e possibilità di ripresa ad una branca dell'industria le cui ripercussioni sono notevoli sull'andamento del ciclo economico breve, favorendo nel contempo il riordinamento ed il potenziamento della capacità competitiva e della produttività delle imprese. Tutto ciò nel rispetto degli impegni internazionali, della Comunità europea e dell'Accordo speciale dei tessili, stipulato a Ginevra nel 1962, e tenendo presente la necessità di venire incontro all'esigenza di un'ampia ristrutturazione, con la necessità di assicurare l'occupazione operaia, anche in attività collaterali e sostitutive. Da qui la ragione delle consultazioni avvenute con le categorie sindacali prima della presentazione del disegno di legge.

I punti di base dai quali è possibile trarre una approfondita valutazione della situazione sono:

1) *L'andamento della produzione nazionale*:

a) *Cotone.* — I filati presentano una riduzione della produzione dal 5 per cento al

10 per cento. I tessuti una analoga riduzione di oltre il 10 per cento, pur con un notevole aumento delle giacenze.

b) *Lana.* — I filati ed i tessuti registrano una riduzione del 10 per cento circa nel 1964 rispetto al 1963, ed una riduzione del 20 per cento nel primo trimestre del 1965 rispetto allo stesso periodo del 1964. Il livello degli ordini risulta ridotto del 20 per cento nel 1964 rispetto al 1963 ed ulteriormente ridotto (30 per cento) nel primo trimestre del 1965 rispetto al primo trimestre del 1964.

2) *La capacità competitiva.*

Negli ultimi due anni l'industria tessile, specie nel campo del cotone, ha visto via via rovesciare la propria posizione relativa, rispetto a quelle degli altri Paesi.

Da qui diverse conseguenze e cioè:

— non è stato sempre possibile resistere all'accentuarsi delle importazioni in Italia in particolar modo per i tessuti di cotone, la cui importazione è salita da meno di 3.000 tonnellate annue fino al 1961, ad oltre 18.000 tonnellate nel 1964;

— non si è potuta mantenere allo stesso livello l'esportazione vuoi sotto l'aspetto quantitativo, vuoi sotto quello del prezzo unitario.

Infatti la produzione laniera che, come è noto, è stata sempre esportata in ragione del 45 per cento della produzione complessiva, è diminuita dai 25.000 quintali del gennaio 1964 ai 19.000 quintali nello stesso mese del 1965, con una perdita quindi di circa il 25 per cento pur con una riduzione dei prezzi di 139 lire il chilogrammo circa;

— lo stesso dicasi per i filati di rayon che sono diminuiti alla esportazione nel primo trimestre del 1965 (3.280.000 chilogrammi in confronto a circa 5 milioni di chilogrammi nel 1965).

3) *L'andamento degli stocks.*

A parte quanto detto in modo specifico per taluni prodotti, l'aggravamento degli stocks raggiunge in qualche campo i 6-8 mesi di lavoro ordinario, mentre in altri si giunge quasi ad un'intera annata lavorativa.

Gli ordini sono diminuiti in genere dal 20 al 30 per cento pur con i prezzi ridotti.

4) *L'occupazione operaia.*

Una contrazione dell'occupazione operaia si manifesta diffusa, a parte la completa chiusura di alcuni stabilimenti (specie per il cotone). Si determina così un complesso mensile di ore non lavorate che hanno raggiunto oltre 12 milioni di ore nel recente periodo (nel solo settore cotoniero circa 7 milioni di ore).

Le cause di una tale situazione sono molteplici e complesse. Si può anzi dire che quasi mai ci si trovi di fronte ad una sola ragione, talché è sempre da guardare al quadro generale del fenomeno, soprattutto per esprimere la diagnosi e indicare una possibile terapia.

Si vuole in modo particolare mettere in rilievo che ad un complesso di ragioni di natura congiunturale, si aggiungono motivi di ordine strutturale, peraltro particolarmente variabili da settore a settore e da azienda ad azienda. Non sembri d'altra parte strano il trovare contemporaneamente la combinazione di elementi contraddittori, con effetti talvolta diversi.

Si riscontrano infatti sia aziende prevalentemente, se non esclusivamente, familiari nei suoi organi direzionali e nel frazionamento del capitale investito, sia grandi complessi societari a forte concentrazione di capitale. Non mancano poi, sul piano tecnico ed organizzativo, politiche avanzate di rinnovamento su grandi complessi dimensionali, mentre per converso in molti casi è venuto a mantenersi un livello tecnico piuttosto invecchiato. In quasi tutti gli stabilimenti si nota poi la pluralità diffusa delle lavorazioni, talché non è raro, anche quando gli stabilimenti hanno dimensioni notevoli, che le produzioni specializzate siano limitate.

È da aggiungere che non si può considerare adeguata, se non in casi meritevoli di particolare apprezzamento, l'organizzazione del mercato interno e soprattutto di mercati esteri, che oggi non possono più essere appannaggio, se non in rarissimi casi, delle iniziative e delle improvvisazioni dei singoli individui. Ma tale organizzazione e tali iniziative sempre più si presentano subordinate ad una profonda conoscenza dei mercati ed all'affiancamento ad organismi specializzati di vendita che siano in grado di penetrare nei circuiti distributivi di paesi ad alto reddito.

Ora per la capacità inversa di resistenza, in periodi critici, degli organismi più avanzati tecnicamente ma non altrettanto organizzati sul piano mercantile, rispetto ad una maggiore capacità di adattamento al flusso ridotto delle attività negli organismi più ristretti, dotati di una guida attenta e capace di pronte iniziative, si nota talvolta una maggiore crisi o quanto meno maggiore difficoltà nelle aziende più ammodernate che non in quelle che hanno minori spese di ammortamento e possono contrarre le spese generali in misura

maggiore di quanto sia possibile fare nelle aziende ad organizzazione più rigida.

Le difficoltà nazionali si riscontrano però, come è noto, anche negli altri paesi, talché il fenomeno può dirsi ricorrente e diffuso se non generale.

A ciò aggiungasi il noto sviluppo dell'industria tessile, cotoniera in specie, nei paesi sottosviluppati o a commercio di Stato i quali hanno minacciato l'industria americana e degli altri paesi occidentali, per cui si è stabilita una speciale regolamentazione internazionale (Accordo di Ginevra del 1962) che, riconoscendo la gravità del fenomeno della concorrenza anormale, ha consentito l'adozione di speciali misure.

Da qui un'altra causa di difficoltà per l'industria nazionale, dato che in Italia si erano liberalizzate le importazioni di filati e di tessuti di cotone allorché i paesi a condizioni anormali di prezzo non pensavano di portarsi su un mercato difficile e resistente quale era quello italiano, cosa che invece hanno immediatamente iniziato non appena si è venuta a creare la forte maggiorazione dei costi della produzione italiana, dovuti a fattori diversi: di investimento, di capitale di esercizio, di manodopera e talvolta di insufficiente organizzazione tecnico-mercantile.

Ci si trova quindi di fronte a motivi di doppia specie, taluni dovuti a fenomeni interni o esterni combinati sul breve periodo, talaltri strutturali e propri di una insufficiente organizzazione.

Il problema va, quindi, impostato contemporaneamente sui due fronti, in quanto si ritiene indispensabile superare la congiuntura avversa, per la rioccupazione operaia al livello maggiore possibile e per la ripresa dell'attività sul piano interno e su quello internazionale; ma non si intende che ciò avvenga indipendentemente da un programma di riordinamento. Tale programma non può riguardare unicamente le singole aziende, ma quei gruppi e quei complessi che più facilmente possono razionalizzarsi o coordinarsi, per assumere un ordine dimensionale paragonabile a quello estero e raggiungere la maggiore produttività possibile.

Oltre alle fusioni e concentrazioni, che richiedono nella fattispecie facilitazioni maggiori e diverse da quelle previste nella legge n. 170 del 1965, appena entrata in vigore, non si può non tener conto delle possibilità di mantenere aziende indipendenti, potenziandole mediante l'associazione ad aziende di servizi generali e di vendita collettiva.

Devono a questo proposito essere ricordati alcuni dati essenziali che hanno un indice molto significativo dell'ordine dimensionale e della conseguente produttività delle aziende italiane rispetto alle similari europee e americane.

Nell'industria della filatura della *lana cardata*, l'Italia detiene, come è noto, una posizione di primo piano, così che la produttività delle sue attrezzature è data da grammi 26,50 per « ora fuso » superiore, anche se di poco, a quella delle industrie del mercato comune, ma sempre enormemente inferiore a quella degli Stati Uniti che è pari a 71,44 grammi per « ora fuso ».

Se passiamo agli impianti di filatura di *lana pettinata* si hanno i seguenti indici di produttività:

	Produzione per ora fuso (grammi)
Italia	12,58
Francia	19,71
Germania	14,56
Belgio	20,24
Olanda (1961)	23,04
U.S.A.	24,34

Gli impianti di tessitura sempre nel settore laniero portano poi l'industria italiana quasi all'ultimo posto nella produttività per telaio installato come risulta dalla seguente tabella:

Italia	587
Francia	849
Germania	783
Belgio	731
Olanda (1961)	903
U.S.A.	1.790

È evidente che tale situazione deriva, in parte, dal fatto che l'ammodernamento degli impianti è stato solo parziale, ma soprattutto dalla mancata razionalizzazione e dal mancato coordinamento delle aziende.

È da porre in evidenza l'importanza della concentrazione dato che dove si è provveduto soltanto al rinnovamento degli impianti le industrie italiane lavorano al 40-50 per cento della loro capacità produttiva, mentre le aziende americane, concentrandosi e coordinandosi tra di loro, lavorano al 95 per cento.

Per l'industria cotoniera poi un recente confronto internazionale indica per l'Italia

un livello medio di produttività del 20 per cento inferiore a quello degli altri paesi della C.E.E.

L'azione ad effetto anticongiunturale e quella di primo intervento ha indotto il Governo a predisporre l'unito schema di disegno di legge per la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese manifatturiere tessili e con il quale si provvede:

Con l'articolo 1 a determinare in due anni il periodo di durata dei piani di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescere la capacità competitiva.

Le domande relative ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio il quale dovrà valutare la rispondenza del piano alle finalità sopra indicate, sentito il parere del Comitato previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 18 marzo 1965, n. 170, all'uopo integrato da tre esperti del settore tessile nominati dallo stesso Ministero, sentito il Ministro per il bilancio.

Si è ritenuto dover precisare nello stesso articolo, per ovvie ragioni, i soggetti destinatari delle provvidenze in parola individuandoli nelle imprese la cui attività produttiva è diretta alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione in vigore, compresi quelli indicati alle lettere *d*, *e*, *g*, *h*, *ij*, *k*, *l*, *n*, *o*, *p*, *q* ed *r* della nota 1.

L'articolo 2 stabilisce gli obiettivi che il piano deve prevedere e determina che le società risultanti dalla fusione, le società incorporanti e quelle destinatarie degli apporti nonché le stesse società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma o di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

L'articolo 3 estende opportunamente l'ambito delle agevolazioni tributarie concesse dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, per gli atti relativi al ridimensionamento e all'ammodernamento delle imprese.

Per quanto riguarda i primi – cioè gli atti necessari per il ridimensionamento – è da ricordare che la citata legge 18 marzo 1965, n. 170, concede determinate agevolazioni tributarie per le trasformazioni e fusioni di società regolarmente costituite ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per gli apporti di complessi aziendali in altre società esistenti o da costituire e per i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e concentrazioni e in occasione di queste.

Ora, con l'articolo 3 in parola si provvede, come sopra accennato, ad una opportuna estensione delle agevolazioni anzidette ed invero:

a) Per quanto concerne le fusioni il beneficio della applicazione delle imposte fisse viene concesso non solo alle società di qualunque tipo regolarmente costituite, ma anche a quelle irregolari; e ciò onde permettere di fruire dei benefici fiscali anche a quelle imprese di minori dimensioni sorte, nella maggior parte dei casi, da comunioni familiari o ereditarie.

D'altronde, poiché i benefici fiscali sono condizionati al fatto che le nuove società, quelle che ricevono gli apporti e quelle incorporanti, siano costituite in forma di enti tassabili in base al bilancio, è nell'interesse dell'Erario favorire la trasformazione delle società regolari in enti obbligati alla tenuta di una regolare contabilità.

b) Per quanto concerne le concentrazioni, il suddetto beneficio viene reso applicabile non solo quando gli apporti di complessi aziendali siano effettuati da società, ma anche quando essi vengano compiuti da imprese non costituite in forma di società (e cioè da imprese individuali).

c) Per quanto concerne gli aumenti di capitale il ripetuto beneficio dell'applicazione delle imposte fisse viene concesso non solo per quegli aumenti che siano connessi con le fusioni o le concentrazioni, ma per tutti gli aumenti purché posti in essere in attuazione dei piani approvati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Inoltre si è ritenuto di dover prescindere dalle condizioni poste dalla lettera *d*) dell'articolo 1 della citata legge n. 170 per l'applicabilità delle agevolazioni anzidette agli aumenti di capitale, e cioè si è disposto che tali aumenti debbano essere sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni, per evitare di rendere inapplicabile il beneficio giacché la complessità delle operazioni potrebbe protrarsi oltre un anno dalla data della delibera.

Una ulteriore, importante estensione delle agevolazioni anzidette reca inoltre il provvedimento in esame, disponendone l'applicabilità anche agli atti di costituzione di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti o di altri servizi connessi per conto delle imprese medesime.

La misura così proposta faciliterà certamente la costituzione di società organo aventi cioè una funzione strumentale ed una struttura idonea a rendere possibile l'acquisto a migliori condizioni delle materie prime e semilavorate occorrenti alle industrie tessili e l'espletamento, pure con sensibile risparmio di spese generali, delle attività di vendita e di altri servizi connessi occorrenti a tali industrie. È ovvio che tale misura è diretta ad agevolare soprattutto le piccole e medie imprese cui di regola riesce più oneroso l'approvvigionamento delle materie prime e il collocamento dei prodotti.

Il secondo comma dell'articolo 3 prevede che, « per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione ».

L'articolo 4 prevede la concessione di agevolazioni fiscali per l'ammodernamento delle imprese tessili, ritenute strumento idoneo per il potenziamento degli investimenti. La materia, come è noto, è regolata in via generale dalla legge 15 settembre 1964, n. 754, espressamente richiamata, legge che all'articolo 1 dispone la riduzione ad un quarto delle aliquote della imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, applicabili alla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di *beni immobili* posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961.

Tenuto conto che l'ulteriore limitazione dell'agevolazione alle sole plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili frustrerebbe praticamente le finalità del disegno di legge in esame, in quanto renderebbe tassabili tutti i plusvalori inerenti a beni mobili, si è avvertita la necessità di sopprimere la detta limitazione, estendendo espressamente il beneficio fiscale anche alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni mobili, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalla legge predetta.

Inoltre, poiché la condizione posta dall'articolo 1 della ricordata legge 754 per l'applicabilità del beneficio nei confronti dei soggetti non tassabili *ex lege* in base a bilancio determinerebbe, nella quasi totalità dei casi, la esclusione dal beneficio delle imprese non tassabili in base a bilancio, con l'articolo 4 del disegno in esame si dispone che, a tale effetto, sia considerato sufficiente che la comunicazione di opzione per la tassazione con l'indicato sistema venga fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale avviene il realizzo.

L'articolo 5 prevede nei confronti delle nuove società costituite in attuazione dei piani approvati dal Ministro per l'industria ed il commercio l'esenzione dall'imposta sulle società per i primi due esercizi sociali.

In ogni altro caso è prevista la riduzione della imposta stessa in proporzione degli aumenti di capitale posti in essere in attuazione dei detti piani, riduzione che si applica per l'esercizio in corso all'atto dell'aumento e per il successivo.

L'articolo 6 è diretto a costituire un particolare fondo di finanziamento mediante integrazione del fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, fondo da ricavarsi con l'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano fino ad un massimo di 50 miliardi di lire.

Le disponibilità derivanti dalla integrazione del suddetto fondo dovranno essere utilizzate per il finanziamento alle imprese che, ai sensi della legge in parola, partecipano ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale ed alle società costituite in attuazione dei piani stessi, quali che ne siano le dimensioni.

Lo stesso articolo stabilisce, infine, che le operazioni di finanziamento predette sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, le cui disposizioni devono essere tutte applicate indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 1 della legge stessa.

L'articolo 7 stabilisce che il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con quelli per il tesoro e per il bilancio – sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica – determina, con proprio decreto, le zone a prevalenza di industria tessile nelle quali insorga una rilevante disoccupazione in conseguenza di notevoli licenziamenti di manodopera da parte delle industrie tessili.

Lo stesso articolo dispone che, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di medio credito per la costruzione di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli esistenti nelle zone come sopra circoscritte, e che a tali finanziamenti si applicano le disposizioni di cui alla richiamata legge 623 indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 1 della legge stessa.

Dispone inoltre l'articolo 7 che le nuove imprese sono esenti per due anni dall'imposta sulle società.

Inoltre si è tenuto presente che per la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad Istituti, Enti ed Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda dei prodotti italiani all'estero. Di conseguenza, in considerazione delle particolari difficoltà in cui è venuta a trovarsi l'industria tessile, con l'articolo 8 si è previsto la concessione di un contributo diretto ad incrementare l'esportazione dei prodotti tessili e a organizzare mostre specializzate di settore in Italia e all'estero.

La spesa prevista per la concessione dei contributi da erogare negli esercizi 1965 e 1966 è di lire 500.000.000 d alla sua erogazione provvederà il Ministero del commercio con l'estero.

Il Titolo II del disegno di legge riguarda le provvidenze sociali a favore degli operai dell'industria tessile. Tali provvidenze non debbono per altro essere considerate solo come misure di carattere assistenziale e con finalità contingenti. Esse, infatti, si inseriscono nel processo di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'industria tessile con lo scopo di qualificare o riqualificare la manodopera e renderla disponibile per nuove iniziative produttive.

Il titolo comprende quattro articoli, con i quali viene previsto il prolungamento da 180 a 360 giorni del periodo massimo di disoccupazione indennizzabile per gli operai che cesseranno dal lavoro entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 9) e l'istituzione di un triennio di particolari corsi di addestramento per i disoccupati del settore con il diritto a percepire, in aggiunta alla indennità di disoccupazione, un assegno giornaliero di lire 500 (articolo 10).

I corsi in parola, oltre che presso enti specializzati, potranno essere svolti anche presso le imprese che nelle zone interessate costruiranno nuovi impianti o amplieranno quelli esistenti.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le varie iniziative rivolte alla qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e per contribuire alla soluzione dei non lievi problemi che si pongono per la riqualificazione di notevoli masse di lavoratori, tra i quali prevale la manodopera femminile, l'articolo 11 del disegno di legge prevede la costituzione, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, di un apposito Comitato.

Con l'articolo 12, infine, viene prevista la costituzione, in seno al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di una speciale gestione, con il compito di provvedere alle spese relative alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori tessili.

Al finanziamento della gestione speciale si provvede mediante il prelievo dalla Cassa unica per gli assegni familiari di somme fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire all'anno, per la durata di un triennio. Complessivamente, potranno pertanto essere utilizzati 15 miliardi di lire.

Tale gestione può essere considerata il primo nucleo di quel « fondo sociale » auspicato dalle organizzazioni sindacali, fondo che, ovviamente, dovrà essere strutturato su basi più vaste e con finalità più generali.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

ART. 1.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese esercenti industrie manifatturiere tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacità competitiva.

L'approvazione è data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalità sopraindicate, sentito il parere del Comitato previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 18 marzo 1965, n. 170, integrato da tre esperti del settore tessile nominati dal Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Ministro per il bilancio.

Agli effetti della presente legge, si considerano manifatturiere tessili le imprese la cui attività produttiva è diretta alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *ij*), *k*), *l*), *n*), *o*), *q*), ed *r*), della nota 1.

ART. 2.

Il piano, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria illustrativa, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

a) la fusione di società di qualunque tipo, ancorché non regolarmente costituite, esistenti alla data del 4 agosto 1965;

b) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già regolarmente costituite o da costituire;

c) la costituzione, preordinata o comunque collegata alla attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti o di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

d) l'ammodernamento o la ristrutturazione interna di singole imprese di dimensio-

ni di per sé già idonee a raggiungere, con l'attuazione del piano stesso, un più elevato grado di produttività.

Le società risultanti dalla fusione, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

ART. 3.

Alle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 ed agli aumenti di capitale, posti in essere in attuazione dei piani, approvati dal Ministro per l'industria ed il commercio, si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'articolo 1, lettera *d*).

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione.

ART. 4.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni mobili posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 si applica la riduzione prevista dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale avviene il realizzo.

ART. 5.

Le nuove società costituite in attuazione dei piani approvati dal Ministro per l'industria ed il commercio, sono esenti dall'imposta sulle società per i primi due esercizi sociali.

In ogni altro caso l'imposta sulle società è ridotta in proporzione degli aumenti di capitale posti in essere in attuazione dei piani. La riduzione si applica per l'esercizio in corso all'atto dell'aumento e per il successivo.

ART. 6.

Il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che fino all'importo nominale massimo di 50 miliardi di lire l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere, in una o più volte, con le modalità di cui allo stesso decreto-legge.

Le disponibilità derivanti dalla integrazione di cui al precedente comma dovranno essere utilizzate per il finanziamento alle imprese che ai sensi della presente legge partecipano ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed alle società costituite in attuazione dei piani stessi, quali che ne siano le dimensioni.

Le operazioni previste dal secondo comma del presente articolo sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, le cui disposizioni si applicano indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 1 della legge stessa.

ART. 7.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i Ministri per il tesoro e per il bilancio, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, determina, con proprio decreto, le zone a prevalenza di industria tessile nelle quali insorga una rilevante disoccupazione in conseguenza di notevoli licenziamenti di manodopera da parte delle industrie tessili.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per la costruzione di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli esistenti, nelle zone di cui al primo comma del presente articolo.

A tali finanziamenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 1 della legge stessa.

Le nuove imprese che sorgono nelle zone di cui al primo comma del presente articolo, entro il termine di cui al secondo comma, sono esenti per due anni dall'imposta sulle società.

ART. 8.

Il Ministro per il commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative in Ita-

lia ed all'estero intese a promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti tessili di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché per l'organizzazione delle relative mostre specializzate in Italia aventi per scopo prevalente l'incremento delle vendite all'estero dei prodotti di che trattasi.

I contributi di cui sopra saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero e per il pagamento saranno seguite le modalità stabilite dalla legge 12 febbraio 1965, n. 51.

Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative intese a promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti suindicati, ivi comprese le mostre specializzate in Italia, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1966.

Agli oneri di cui sopra sarà fatto fronte con riduzione di corrispondenti importi degli stanziamenti, rispettivamente, del capitolo n. 2192 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e del capitolo pari numero dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1966.

La somma non impegnata nell'esercizio 1965 può essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II.

PROVVIDENZE SOCIALI

ART. 9.

Per gli operai dell'industria tessile che cesseranno dal lavoro entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione è elevato da 180 a 360 giorni.

Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai cessati dal lavoro in data successiva all'entrata in vigore della presente legge il maggior periodo di tempo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione ai sensi del presente articolo è escluso dal computo del biennio previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

ART. 10.

Per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori tessili disoccupati ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale, da istituirsi ai sensi della legge 39 aprile 1949, n. 264, percepiscono per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 500 in sostituzione del trattamento economico integrativo previsto dall'articolo 52 della legge citata ed in aggiunta alle altre provvidenze alle quali abbiano diritto in base alle norme vigenti.

I predetti corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale possono essere svolti, su proposta degli Uffici provinciali per il lavoro e la massima occupazione competenti per territorio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 11, oltre che dagli enti di cui all'articolo 47 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, anche dalle imprese di cui all'articolo 7 della presente legge.

È fatto obbligo alle imprese di cui al precedente comma di effettuare lo svolgimento dei corsi in locali distinti da quelli adibiti alla normale attività produttiva secondo le direttive che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si avvarrà per una concreta ed assidua vigilanza dei competenti Ispettorati del lavoro.

ART. 11.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un apposito Comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito alla attuazione delle iniziative medesime.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro ed è composto:

a) da tre rappresentanti dei lavoratori;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro;

c) dal rappresentante della Camera di commercio industria ed agricoltura;

d) dal capo del Circolo dell'ispettorato del lavoro.

ART. 12.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione di quanto disposto dai precedenti articoli 9 e 10 è costituita in seno al « Fondo

per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « Gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

La gestione è alimentata, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, con fondi che saranno prelevati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, fino alla concorrenza massima di 5 miliardi di lire per ciascun anno del triennio considerato.